

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, il prelievo applicabile a tali prodotti viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 kg di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1550/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compenzazione delle spese di magazzinaggio⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 15.